



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

Deliberazione del Commissario ad Acta n. 1

Oggetto: Ritipizzazione del terreno sito in Andria alla Via Gorizia, censito al Foglio di mappa 31 particella 3550, giusta Sentenza TAR Puglia Bari – Sezione II n.1053/2019 del 28/05/2019 (R.G. n. 533/2019), nel giudizio tra Giacinto Liso e Rosa Giorgino contro il Comune di Andria. Variante al PRG – Adozione.

L'anno duemila ventuno il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 15,35, si sono riuniti in modalità da remoto, per l'adozione del provvedimento, il Commissario ad Acta dott. Enrico Pio Aiello ed il Segretario Generale dott.ssa Brunella Asfaldo.

Ha partecipato alla riunione, il Dirigente del Settore Pianificazione, arch. Pasquale Antonio Casieri che ha curato il procedimento relativo alla presente delibera.

IL COMMISSARIO AD ACTA

dott. Enrico Pio AIELLO – Istruttore Amministrativo della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nella qualità di Commissario ad Acta designato dal Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani dott. Maurizio Valiante con provvedimento n. 14194 dell'8 aprile u.s., procede, in sostituzione dell'Ente, per l'esecuzione del giudicato di cui in oggetto.

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2951 del 26/06/1995 si approvava definitivamente il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, adeguato alla L.R. n.56/80;
- l'immobile oggetto di ritipizzazione, risulta costituito da un terreno posto alla contrada "Maraldo o Fratta", prospiciente Via Gorizia e percorso pedonale pubblico, all'incrocio con Via Tofane; risulta censito al Foglio di mappa 31 particella 3550;
- a seguito dell'approvazione del PRG del Comune di Andria, l'area in oggetto veniva tipizzata parte in "B3.4: Zone di completamento" e parte in zona per la "Viabilità". In particolare, tale ultima parte destinata a viabilità, rientrava nella rete viaria del PRG a servizio delle maglie del tessuto edificato e delle maglie di completamento (zone B3-4);

- la particella dei sigg.ri Giacinto Liso e Rosa Giorgino, veniva originata dal frazionamento a seguito di esproprio parziale della originaria particella 1840 (oggi soppressa), in relazione alla quale il Comune di Andria, con Deliberazione di C.C. n.18/2009, approvava un progetto di opera pubblica per la realizzazione di un percorso pedonale di collegamento della lottizzazione Abruzzese ed altri in Via Bucarest con le Vie Tofane e Gorizia, reiterando il vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblico interesse già impressi in sede di approvazione del PRG. Trattasi pertanto di area residuale, non oggetto di esproprio per la realizzazione dell'opera pubblica, a cui veniva attribuito l'identificativo catastale n.3550 del Foglio 31;
- con successiva Delibera di G.C. n. 101/2017 avente ad oggetto: "realizzazione dell'opera pubblica "Percorso pedonale di collegamento della lottizzazione Abruzzese ed altri in Via Bucarest con le Vie Tofane e Gorizia", approvata con la D.C.C. n. 18/2009, nel prendere atto dell'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica, si dichiarava l'assenza di interesse all'ampliamento del percorso pedonale già realizzato, in quanto il sistema viario della zona risultava sufficiente a soddisfare le esigenze di fruibilità viaria e pedonale;
- con nota prot. 26954 del 20/03/2018, i sigg.ri Giacinto Liso e Rosa Giorgino, trasmettevano istanza di ritipizzazione urbanistica dell'area in oggetto, a firma degli Avv.ti P. Fuzio e F. Colasuonno, sostenendo che la destinazione a "Viabilità" di PRG, sussistente solo su una parte dell'area, comportasse un vincolo di tipo espropriativo ormai decaduto dal 2000, a seguito dell'inutile decorso quinquennale dall'approvazione del PRG per la riproposizione del vincolo medesimo. La conseguente decadenza e la mancata riproposizione del vincolo sulla parte a viabilità, di fatto rendeva quella parte dell'area una "zona bianca", con conseguente obbligo giuridico del Comune di provvedere alla ritipizzazione urbanistica, tenendo conto della naturale vocazione edificatoria della restante area, tipizzata come "B3-4: Zone di completamento";
- stante il silenzio dell'Amministrazione Comunale sull'istanza di ritipizzazione del 20/03/2018, i sigg.ri Liso-Giorgino proponevano ricorso al TAR Puglia – Bari (registrato al n.1113/2018), depositato in data 13/09/2018 al prot. 81563, per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento del silenzio – inadempimento serbato dal Comune di Andria sulla istanza medesima;
- l'Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Comune, successivamente al deposito del ricorso, con nota del 12/04/2019 prot. 34683, riscontrava l'istanza di ritipizzazione dei sigg.ri Liso-Giorgino, allegando una relazione del 26/07/2018 sui motivi ostativi all'istanza, rappresentando che *"la parte di area del Fg. 31 p.lla 3550 classificata dal PRG come "Viabilità", fa parte della rete viaria di previsione dello strumento generale, che ha definito urbanisticamente le maglie. Dunque, il PRG ha impresso all'area di che trattasi un vincolo di destinazione a carattere conformativo della proprietà privata, in quanto ha identificato le aree edificabili, le sedi viarie ivi compreso lo slargo contermini contermini al cavalcavia ferroviario, su cui insiste in parte la particella di che trattasi".....*; concludendo nel senso che *"per tali aree, individuate dalla pianificazione generale, non vi è obbligo dell'Amministrazione Comunale di dettare una nuova disciplina urbanistica su istanza di parte, decorsi 5 anni dalla approvazione del PRG....."*, e che pertanto il procedimento poteva essere incardinato solo come variante urbanistica ordinaria al PRG;

- a tal seguito, i sigg.ri Liso-Giorgino proponevano in data 26/04/2019 ulteriore ricorso al TAR Puglia – Bari (registrato al n. 533/2019), per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia della nota comunale dell'Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del 26/07/2018 trasmessa alla parte con nota del 12/04/2019;
- all'esito del giudizio, il TAR Puglia – Bari Sezione II, con Sentenza n.1053/2019, accoglieva il ricorso rappresentando che *“l'area in questione può definirsi come “zona bianca successiva”, in quanto, pur se individuata, nella scelta pianificatoria del PRG, come zona sulla quale grava l'imposizione del vincolo espropriativo, a causa della parziale attuazione o della scadenza del periodo temporale di validità del vincolo, ha perso una siffatta connotazione. Pertanto la decadenza del vincolo imposto sull'area del privato ha carattere espropriativo e comporta il venir meno della disciplina urbanistica concernente le aree interessate e l'applicazione temporanea della disciplina delle c.d. zone bianche. Nel caso di specie, trattasi di una zona destinata alla viabilità, ormai residuale, che è risultata a posteriori non più utile, né utilizzabile ai fini della pubblica utilità; per di più, la giurisprudenza ha ascrivito i vincoli urbanistici di destinazione a strada pubblica nel novero dei vincoli espropriativi, nella misura in cui riguardino determinate porzioni di terreni e non già intere zone del territorio comunale”*. La Sentenza, pertanto, annullava la relazione dell'Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del 26/07/2018, e ordinava al Comune di adottare il provvedimento di ritipizzazione richiesto dalla parte;
- il Comune di Andria non ha mai provveduto a dare esecuzione al giudicato di tale sentenza e, pertanto, a seguito di nuovo ricorso dei proprietari, con Sentenza n.513 del 25/03/2021, il TAR Puglia Bari Sezione II nominava il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani o suo delegato, quale Commissario ad acta per procedere, in sostituzione dell'Ente, a dare attuazione a quanto stabilito con la Sentenza TAR Puglia Sezione II n.1053/2019, in merito alla necessità di procedere alla ritipizzazione urbanistica dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, atteso che, come chiarito nella stessa, l'immobile ricade in zona bianca e va ritipizzato. A tal seguito, con provvedimento n.14194 dell'8 aprile u.s., il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani dott. Maurizio Valiante, nominava il dott. Enrico Pio Nicola Aiello quale suo delegato per le funzioni di Commissario ad acta,;

VISTO che, spirati i termini previsti per la esecuzione della Sentenza sopra richiamata da parte del Comune di Andria, in data 28/04/2021, giusta verbale di insediamento, il dott. dott. Enrico Pio Nicola Aiello in servizio presso la Prefettura della Provincia di Barletta-Andria-Trani, si è insediato nelle funzioni di Commissario *ad acta* in virtù di nomina conferita con Decreto Prefettizio prot. 14194 del 08/04/2021, giusta Sentenza TAR Puglia Sez. II n.513 del 25/03/2021 (R.G. n.533/2019) per l'integrale attuazione del giudicato, vista la scadenza del termine assegnato al Comune, della Sentenza TAR Puglia Bari – Sezione II n.1053/2019 del 28/05/2019 (R.G. n. 533/2019); in tale sede, il Commissario ad acta, procedeva inoltre a richiedere al competente Settore Pianificazione Urbanistica la documentazione tecnico-amministrativa di interesse, l'espletamento di un sopralluogo presso il terreno in oggetto, e una breve istruttoria preliminare necessaria per l'adozione del provvedimento commissariale di ritipizzazione della destinazione urbanistica in oggetto;

VISTO il sopralluogo in contraddittorio tenutosi in data 04/06/2021 alla presenza del Commissario “ad acta”, presso il terreno oggetto di richiesta di ritipizzazione da parte dei sigg.ri coniugi Giacinto Liso e Rosa Giorgino, posto alla Via Gorizia all'incrocio con Via Tofane, al fine di accertarne le sue caratteristiche, il contesto urbanistico della zona, nonché una valutazione puntuale circa le condizioni della viabilità nell'area di interesse;

VISTA la relazione istruttoria a cura del dirigente del Settore "Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio", e trasmessa al Commissario ad acta, da cui si rileva che: *"la richiesta in esame rappresenta un classico caso nel quale è necessario provvedere ad una nuova tipizzazione, in modo tale che venga chiarito il regime proprietario edilizio, non potendo imporsi sine die ai titolari di beni immobili, che hanno il diritto di godere e di disporre della proprietà, una situazione di incertezza protratta nel tempo. L'inutile decorso del quinquennio del vincolo espropriativo reiterato con la Delibera di C.C. n. 18/2009, comporta che per il suolo dei sigg.ri Liso-Giorgino, già nel 2014 si è verificata la decadenza del vincolo. Per cui, a fronte di una precisa istanza del privato, il procedimento è soggetto al dovere di conclusione in forma espressa, ed il Comune è tenuto alla ritipizzazione della particella. Il terreno in oggetto si presenta privo di edificazioni, con forma regolare; è posto tra due fabbricati e risulta prospiciente sia su Via Gorizia che su un percorso pedonale che corre parallelamente a Via Bisceglie. Il terreno è situato in un contesto già da decenni completamente edificato e dotata delle principali opere di urbanizzazione primaria. La limitata dimensione del lotto, la conformazione del sito posto ad una quota superiore rispetto al piano stradale della contigua Via Bisceglie, nonché il sistema viario della zona, già ampiamente sufficiente a soddisfare le esigenze di fruibilità viaria e pedonale (come già riconosciuto dall'Ente con la D.C.C. n. 18/2009), ne impediscono di fatto la sua utilizzazione a scopo di raccordo stradale e/o di realizzazione di nuovi percorsi pedonali o di ampliamento di quello esistente, ovvero per l'integrazione delle urbanizzazioni esistenti per garantire il rispetto degli standard minimi per spazi e servizi pubblici". Pertanto, per le ragioni sopra rappresentate, si rende necessario, nel procedimento di ritipizzazione urbanistica dell'immobile, riproporre una destinazione urbanistica in continuità con la naturale vocazione edificatoria della restante area, tipizzata dal vigente PRG come "B3-4: Zone di completamento", dettata secondo le previsioni di cui all'art. 6.6bis delle NTE";*

RITENUTO che la ritipizzazione oggetto della presente delibera non è in contrasto con i provvedimenti approvati costituenti parte del DRAG di cui all'art.4 della L.R. n.20/2001;

DATO ATTO che l'immobile non ricade nelle aree di pericolosità idraulica e geomorfologica previste nel PAI approvato il 30/11/2005 con Delibera n.39 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia;

DATO ATTO altresì che l'immobile non è interessato da Beni Paesaggistici né da Ulteriori Contesti, così come individuati dal vigente PPTR;

RITENUTO che la ritipizzazione urbanistica proposta, verificato che l'attuale sistema viario della zona risulta sufficiente a soddisfare le esigenze di fruibilità viaria e pedonale, tiene conto della naturale vocazione edificatoria della restante area, tipizzata come "B3-4: Zone di completamento";

VISTO il comma 4 dell'art.20 della L.R. n.20/2001 "Norme generali di governo e uso del territorio";

VISTO l'art.16 della L.R. n.56/80 "Tutela ed uso del territorio";

VISTO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del TUEL, dal Dirigente del Settore "Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio";

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e indiretti sul patrimonio e sul bilancio comunale, ragione per la quale non viene richiesto il parere contabile;

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2951 del 26/06/1995 di approvazione definitiva del vigente P.R.G. del Comune di Andria;
- la relazione a firma del dirigente del Servizio in data 10/12/2020, che si intendono qui integralmente richiamate e che costituiscono parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- la Sentenza n.1053 del 28/05/2019 del TAR Puglia Bari Sez. II;
- la Sentenza n.513 del 25/03/2021 del TAR Puglia Bari Sez. II;
- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

D E L I B E R A

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2. **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80, in ottemperanza all'ordine impartito dal TAR Puglia Bari con Sentenza n.1053/2019, la ritipizzazione urbanistica dell'immobile posto **alla Via Gorizia all'incrocio con Via Tofane**, censito catastalmente al fg. di mappa 31 particella 3550, di proprietà dei sigg.ri coniugi Giacinto Liso e Rosa Giorgino, come "**B3.4: Zone di completamento**", secondo la disciplina dettata dalle NTE del vigente PRG del Comune di Andria.
3. **DARE MANDATO** al Settore "Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio" di dare corso ai successivi adempimenti procedurali di cui all'art.16 della L.R. n.56/80, relativamente alla verifica della compatibilità dell'intervento con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art.89 del DPR 380/2001, nonché in materia di verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii..
4. **STABILIRE**, ai sensi dell'art.16 della L.R. 56/80, che tale variante sarà depositata presso la segreteria del Comune, e dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante pubblicazione con apposito avviso sul sito web istituzionale, su tre quotidiani a diffusione provinciale, nonché mediante affissione di manifesti nei luoghi pubblici.
5. **DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 97/2016, il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Andria "Amministrazione Trasparente", sottosezione apposita, a cura del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio.
6. **DARE MANDATO** all'Ufficio Pianificazione, di procedere alla notifica del presente provvedimento ai sigg.ri Giacinto Liso e Rosa Giorgino, presso il domicilio eletto, nonché al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di Andria.
7. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

f.to dott. Enrico Pio AIELLO

Il Commissario ad Acta

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

Il Segretario Generale

Si attesta di aver espresso parere "favorevole", ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to arch. Pasquale Antonio CASIERI

Il Dirigente della Infrastruttura Funzionale Pianificazione Urbanistica
generale e attuativa, Rigenerazione Urbana

Si attesta di aver espresso parere "=====" ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lg.vo n° 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta, relativa alla presente deliberazione.

f.to

Il Dirigente dell'Area Servizi Interni - Settore Programmazione Economico
Finanziaria-Aziende Partecipate, Economato, Tributi.

prot. n° _____

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del d.lgs 18.08.2000 e L. n. 69 del 18.06.2009.

22 SET. 2021

Addi'

f.to dott.ssa Brunella ASFALDO

Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 18 del T.U. - D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 attesto che la presente copia è conforme al suo originale.

22 SET. 2021

Addi'

dott.ssa Brunella ASFALDO

Il Segretario Generale